# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1539

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del deputato SIMEONE**

Estensione della facoltà di accedere ad un'anticipazione sul trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici

*Presentata il 18 giugno 1996*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 29 maggio 1982, n. 297, ebbe a modificare alcune norme del codice civile e, tra queste, l'articolo 2120, prevedendo la possibilità, a favore dei prestatori d'opera occupati in imprese private con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, di ottenere un'anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento economico di fine rapporto, allo scopo di affrontare le spese per l'acquisto della prima abitazione o connesse a motivi sanitari per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

Con tale provvedimento veniva così introdotta una sperequazione tra i dipendenti di aziende private e gli appartenenti al pubblico impiego, ai quali nessuna norma di legge riconosceva il menzionato beneficio.

Tale situazione di disagio andava ovviamente a discapito anche del personale militare di carriera e di quello delle forze di polizia che oltre tutto, tra il pubblico impiego, si caratterizza per la più alta mobilità che certamente rende più difficoltosa l'acquisizione della prima casa di abitazione.

Successivamente è intervenuto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che ha introdotto una nuova regolamentazione del pubblico impiego. Tra gli aspetti più qualificanti del provvedimento può indubbiamente annoverarsi la disposizione del comma 2 dell'articolo 2, che ha ricondotto la disciplina del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti nell'ambito del libro V del codice civile, escludendo tuttavia da tale previsione i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle forze di polizia, nonché il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, categorie che rimangono per-

tanto inquadrate nella previgente disciplina pubblicistica. Per quanto riguarda la disciplina del trattamento di fine rapporto il provvedimento rinvia, relativamente ai pubblici dipendenti il cui rapporto di lavoro è ricondotto nel quadro del codice civile, ad una nuova regolamentazione contrattuale.

Ne consegue che la situazione normativa in vigore lascia spazio ad una disciplina dell'indennità di fine rapporto diversificata nell'ambito del pubblico impiego che, in ordine alla possibilità di ottenere un'anticipo della buonuscita ai fini dell'acquisto della prima casa di abitazione o per gravi motivi di ordine sanitario, potrebbe condurre ad una vera e propria ulteriore discriminazione a danno delle menzionate categorie di pubblici impiegati e funzionari il cui rapporto di lavoro rimarrà disciplinato dai previgenti ordinamenti. Un tale fatto denota peraltro una situazione del tutto assurda laddove il legislatore ha voluto definire in senso più qualificato, in relazione al rilevante carattere pubblicistico delle competenze attribuite, il rapporto di lavoro di quelle particolari tipologie di pubblici dipendenti, forze di polizia e forze armate comprese, che d'altro canto si vedono invece escluse dal riconoscimento di un importante beneficio, quale la facoltà di accedere all'anticipo di una parte dell'indennità di fine rapporto finalizzata all'acquisto della prima casa di abitazione ed al sostenimento di spese sanitarie.

È peraltro indubbio che il personale maggiormente danneggiato da una tale situazione è quello delle forze armate e di polizia, data la contenuta retribuzione di cui è destinatario.

Occorre pertanto rimuovere la sperequazione illustrata ed in questa direzione si muove la presente proposta di legge che, con un solo articolo, intende estendere la facoltà di accedere all'anticipo sull'indennità di buonuscita, nei termini previsti dal codice civile, ai pubblici dipendenti la cui situazione sia rimasta disciplinata dalla previgente normativa di settore, ritenendo altresì plausibile che tutti gli altri lavoratori pubblici possano conseguire il medesimo beneficio nella regolamentazione che dovrà scaturire dalla definizione dei rispettivi contratti di lavoro.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La facoltà di accedere ad una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento di fine rapporto, prevista nei commi dal sesto al decimo dell'articolo 2120 del codice civile, è estesa al personale indicato nell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

DDL13-1539
Lire 500